COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 185/66/CEE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1966

relativo alla determinazione dei centri d'intervento per l'olio d'oliva diversi dai centri principali

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

Visto il regolamento n. 164/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo alla determinazione dei principali centri d'intervento per l'olio d'oliva e ai criteri applicabili per la determinazione degli altri centri d'intervento (2),

Visti i pareri degli Stati membri interessati,

Considerando che il regolamento n. 164/66/CEE prevede che il numero dei centri d'intervento diversi dai centri principali deve essere in relazione con l'importanza della produzione di olio d'oliva nella zona in cui ciascuno di tali centri sarà stabilito, nonché con l'estensione e la localizzazione delle superfici coltivate a oliveti ; che tali centri devono essere situati in una zona la cui produzione annua media sia, in linea di massima, di almeno 1.000 tonnellate ; che, inoltre, tali centri possono essere situati solo in località in cui esistono installazioni sufficienti per l'ammasso dell'olio presentato all'intervento ;

Considerando che, al momento della prima determinazione di tali centri, occorre prendere in considerazione il criterio relativo all'importanza della produzione annua media nella misura in cui il criterio corrisponda alle pratiche seguite negli Stati membri produttori ;

Considerando che, in applicazione di tali criteri, è opportuno determinare come centri diversi dai centri principali quelli elencati nell'allegato ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dei grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I centri d'intervento diversi dai centri principali, di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 136/66/CEE, sono quelli elencati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento si applica fino al 31 ottobre 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

(1) **GU n.** 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3398/66.

ALLEGATO

Centri d'intervento diversi dai centri principali

Savona	Caserta
Chiavari	Benevento
La Spezia	Napoli
Rivoli Veronese	Monte Corvino Rovella
Rodengo Saiano	Avellino
Ravenna	Pratola Peligna
Forlí	Mosciano Sant'Angelo
Pesaro	Pescara
Cerreto Desi	Campobasso
Macerata	Manduria
Ascoli Piceno	Pisticci
Massa Carrara	Rionero
Lucca	Rossano Calabro
Pistoia	Gioia Tauro
Livorno	Sant'Agata Militello
Pisa	Catania
Arezzo	Caltanissetta
Siena	Enna
Grosseto	Ragusa
Spoleto	Siracusa
Viterbo	Caltabellotta
Terni	Cagliari
Rieti	Nuoro
Roma	Clermont-l'Hérault
Latina	Sérignan-du-Comtat

REGOLAMENTO N. 186/66/CEE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1966

relativo al alcune modalità riguardanti l'integrazione per l'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

Visto il regolamento n. 168/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo all'integrazione per l'olio d'oliva [2],

Considerando che con proprio regolamento n. 168/66/CEE, il Consiglio ha fissato i principi secondo i quali l'integrazione di cui all'articolo 10 del regolamento n. 136/66/CEE è accordata ai produttori di olio d'oliva ed ha adottato le misure destinate ad assicurare che detta integrazione non venga accordata se non a quei prodotti che hanno diritto di beneficiarne ; che, a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 136/66/CEE, compete alla Commissione adottare le modalità d'applicazione di detto articolo ;

Considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 168/66/CEE, gli Stati membri produttori devono instaurare un regime di controllo amministrativo atto ad assicurare che il prodotto abbia diritto all'integrazione ; che interessa prevedere che detto controllo debba farsi almeno sui prodotti

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3406/66.